

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale, portandosi a compimento nell'esercizio 2016.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza

con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di *governance* esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2020 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla

Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto del 07/08/2020, il quale ha modificato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 relativo alla programmazione, disciplinando in maniera più puntuale gli adempimenti informativi in capo ai comuni che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto, per i quali è meglio descritto ciò che nella Nota illustrativa debbono descrivere circa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che intendono assumere al riguardo (analogo adempimento è previsto in sede di rendiconto). Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), per aggiornarne il contenuto con riferimento alla normativa intervenuta in merito ai seguenti aspetti:

- ripiano del disavanzo di amministrazione (art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 'art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

- anticipazioni di liquidità degli enti locali (articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162);

- disciplina relativa al tesoriere degli enti locali (art. 57, comma 2-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124);

Sono di conseguenza modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011), nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), ed il conto del Tesoriere (allegato n. 17 al D.Lgs. 118/2011).

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la

trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al

requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2021	€ 41.161.654,56	€ 75.085.062,45	€ 58.406.288,13
Esercizio 2022	€ 40.106.492,09		
Esercizio 2023	€ 38.289.967,09		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2020-2022, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si premette che la legge di Bilancio 2020 ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, e l'istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU) (in sostituzione dell'IMU e della TASI di cui alla Legge 27/12/2013 n. 147), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (comma 738). Per il triennio 2021-2023 si è ritenuto di mantenere inalterata la politica tariffaria rispetto al 2020, anche con riferimento all'introduzione del nuovo canone unico patrimoniale e del canone mercatale, sostitutivi di Cosap e Imposta comunale sulla pubblicità, per i quali le tariffe e la regolamentazione sono state impostate in modo da non alterare il quadro di riferimento per i contribuenti. Con riferimento alla TARI, la manovra tariffaria è fortemente condizionata dal metodo di calcolo dei costi efficienti di cui alla delibera n. 443/2019 ARERA.

Per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: è stata attuata la revisione di tutti i budget di spesa dei responsabili dei servizi, contenendo e razionalizzando i relativi stanziamenti, in dipendenza della reale disponibilità delle risorse e delle finalità che si intendono perseguire. La spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi nonché il finanziamento degli obiettivi primari dell'attuale Amministrazione comunale soprattutto in ambito sociale e turistico.

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli di tipo economico e contrattuale, anche introdotti dal D.Lgs. n. 75/2017, dal successivo D.L. n. 34/2019 e dal conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, al fine di garantire i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi.

Il quadro normativo sinteticamente descritto, impone dunque all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie risorse umane, sull'ascolto delle persone e sulla motivazione e sull'aggiornamento continuo delle competenze rispetto alle nuove esigenze e richieste del contesto.

Il piano triennale dei fabbisogni di personale è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 02/12/2020.

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021-2023, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

5) politica di indebitamento: il Comune di Finale non ha previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio complessivo (tabella 1)

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	9.546.569,04								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		686.305,00	2.663.755,00	1.158.755,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	29.759.769,55	18.512.865,76	18.452.865,76	18.452.865,76	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	31.178.231,29	26.052.933,09 208.755,00	25.750.908,71 208.755,00	25.959.207,03 208.755,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.122.874,11	2.555.269,80	2.537.649,80	2.537.649,80					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.307.956,58	5.589.471,00	5.490.696,53	5.485.696,53					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.003.559,90	5.357.743,00	2.501.525,00	2.195.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	16.520.013,56	5.515.340,47 2.305.000,00	5.001.744,27 800.000,00	3.219.871,77 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	159.713,71	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	21.523,61	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00
Totale entrate finali	56.353.873,85	32.015.349,56	28.982.737,09	28.671.212,09	Totale spese finali	47.719.768,46	31.589.273,56	30.773.652,96	29.200.078,80
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	1.112.381,00	1.112.381,00 0,00	872.839,11 0,00	629.888,29 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.184.619,56	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.574.138,67	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00
Totale titoli	65.538.493,41	40.475.349,56	37.442.737,09	37.131.212,09	Totale titoli	58.406.288,13	41.161.654,56	40.106.492,09	38.289.967,09
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	75.085.062,45	41.161.654,56	40.106.492,09	38.289.967,09	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	58.406.288,13	41.161.654,56	40.106.492,09	38.289.967,09
Fondo di cassa finale presunto	16.678.774,32								

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		9.546.569,04		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	406.305,00	298.755,00	298.755,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	26.657.606,56 0,00	26.481.212,09 0,00	26.476.212,09 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	26.052.933,09 298.755,00 1.791.542,28	25.750.908,71 298.755,00 1.685.104,03	25.959.207,03 298.755,00 1.684.847,03
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	1.112.381,00 0,00 0,00	872.839,11 0,00 0,00	629.888,29 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-107.402,53	150.219,27	179.871,77
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	287.274,30 287.274,30	29.652,50 29.652,50	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		179.871,77	179.871,77	179.871,77

Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	280.000,00	2.365.000,00	860.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.357.743,00	2.501.525,00	2.195.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	287.274,30	29.652,50	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	5.515.340,47 2.365.000,00	5.001.744,27 860.000,00	3.219.871,77 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-179.871,77	-179.871,77	-179.871,77

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanzamento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Utilizzo avanzo di amministrazione	4.674.310,10	4.291.411,37	2.176.343,31	0,00			-100,00 %
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	292.953,12	142.910,92	498.030,49	406.305,00	298.755,00	298.755,00	-18,417 %
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	3.722.167,18	4.604.275,40	5.080.683,17	280.000,00	2.365.000,00	860.000,00	-94,488 %
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.107.531,94	19.480.978,37	17.875.143,83	18.512.865,76	18.452.865,76	18.452.865,76	3,567 %
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.351.745,09	2.084.326,19	5.503.092,02	2.555.269,80	2.537.649,80	2.537.649,80	-53,566 %
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.271.058,23	4.413.281,15	4.838.836,04	5.589.471,00	5.490.696,53	5.485.696,53	15,512 %
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.326.695,15	1.291.826,96	9.256.731,39	5.357.743,00	2.501.525,00	2.195.000,00	-42,120 %
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000 %
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.848.992,30	3.210.229,30	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0,000 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	38.595.453,11	39.519.239,66	53.688.860,25	41.161.654,56	40.106.492,09	38.289.967,09	-23,332 %

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMU	11.100.000,00	11.081.119,32	9.860.861,52	11.100.000,00	11.150.000,00	11.150.000,00
IMU partite arretrate	2.238.017,60	2.209.596,29	1.804.013,94	1.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
ICI partite arretrate	167.345,92	24.359,59	36.176,60	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	88.892,07	85.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale IRPEF	1.058.482,67	1.021.752,96	1.000.000,00	900.000,00	995.000,00	995.000,00
TASI	8.715,30	69.887,78	68.074,81	0,00	0,00	0,00
Altre imposte						
TARI	3.860.863,26	3.908.800,97	4.143.539,76	4.345.248,76	4.602.865,76	4.602.865,76
TARI partite arretrate	310.159,08	633.525,69	459.336,00	257.617,00	0,00	0,00
TOSAP						
Altre tasse	105.124,63	3.530,00	1.490,20	0,00	0,00	0,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	159.931,41	433.405,77	428.651,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Fondo solidarietà comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.107.531,94	19.480.978,37	17.875.143,83	18.512.865,76	18.452.865,76	18.452.865,76

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) con l'art. 1 ai commi 738 e seguenti, prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Dal 2021 è inoltre introdotto il canone patrimoniale unico in sostituzione degli attuali prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico.

Fino al 2021 rimane valido il meccanismo premiale previsto dal D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) a favore dei Comuni che abbiano attuato la compartecipazione all'attività di accertamento e riscossione espletata dell'Agenzia delle Entrate, pari al 100% delle somme riscosse a seguito di segnalazioni qualificate trasmesse all'ente riscossore direttamente dal Comune (dal 2022 tornerà la quota spettante pari al 50%, ai sensi dell'art. 2, comma 10, lett. b del D.Lgs. 23/2011).

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti.

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o

prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

L'aliquota di base della nuova IMU è stabilita nella misura dello 0,86%, con facoltà per il Comune di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al suo azzeramento (comma 754) fatta eccezione per le alcune fattispecie:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% con la sola possibilità per il Comune di ridurla fino all'azzeramento (comma 750);
- l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1% con possibilità per l'ente di aumentarla fino allo 0,25% ovvero di diminuirla fino all'azzeramento; detta fattispecie è tassabile fino all'anno d'imposta 2021, mentre dall'anno 2022 risulterà esente (comma 751);
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% con possibilità di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752); dall'anno 2020 i terreni agricoli, che comprendono per espressa previsione di legge (comma 741 lettera e) i terreni non coltivati, ricadenti nel Comune di Finale Ligure, classificato totalmente montano ai sensi della circolare 9/1993, sono esenti dall'IMU;
- l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06% ovvero di ridurla fino al 0,76% (comma 753)

A decorrere dal 2021 la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi molto ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti: infatti, il Comune può diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, che saranno stabilite con decreto ministeriale (comma 756) con obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote che ne formerà parte integrante (comma 757); alla data di compilazione della presente nota integrativa il prescritto decreto non è ancora stato emanato: viene infatti proposta per il 2021 la conferma delle aliquote adottate per l'anno 2020, fatta salva la necessità di adeguamento delle stesse alle eventuali disposizioni contenute nel decreto ministeriale di futura emanazione.

Nel corso del 2020 il comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n. 56 del 23/06/2020.

Le aliquote per l'anno 2021 sono state proposte al Consiglio Comunale dalla Giunta con deliberazione n.219 del 04/12/2020.

Le aliquote previste per il 2021, come per il 2020, sono le seguenti:

FATTISPECIE	ALIQUTA DETRAZIONE
Aliquota di base/ordinaria	1,06%
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nonché Immobili assimilati all'abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (Per usufruire dell'agevolazione per gli immobili assimilati deve essere prodotta apposita dichiarazione)	0,6% Detrazione € 200,00
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445,	0,76%

corredata da relazione tecnica di tecnico abilitato che attesti lo stato di inagibilità/abitabilità del fabbricato;	
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale in via esclusiva ed a condizione che non risultino neppure parzialmente o temporaneamente locate; (Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)	0,76%
Abitazioni e relative pertinenze locate con contratto registrato a persone fisiche che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale (Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)	0,85%
Unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D, esclusi D/5 (per i quali si applica l'aliquota base) e D/2 (che rientrano nella fattispecie di cui all'aliquota agevolata del 7,6‰), nelle quali è svolta un'attività commerciale, industriale, artigianale, alberghiera, professionale o artistica e comunque produttiva di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con espressa esclusione della mera cessione in godimento a terzi (locazione, comodato e simili). L'agevolazione spetta solamente se il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto o di uso), il concessionario di aree demaniali od il locatario finanziario (in caso di immobili concessi in locazione finanziaria): · è titolare dell'impresa (per le imprese individuali); · è socio illimitatamente responsabile (per le s.n.c.); · è socio accomandatario (per le s.a.s); · detiene la partecipazione in società superiore al 50% del capitale sociale (per le società di capitali). (Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)	0,86%
Unità immobiliari accatastate <u>esclusivamente nella categoria catastale D/2</u> nelle quali è svolta un'attività alberghiera produttiva di reddito d'impresa con espressa esclusione della mera cessione in godimento a terzi (locazione, comodato e simili). L'agevolazione spetta solamente se il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto o di uso), il concessionario di aree demaniali od il locatario finanziario (in caso di immobili concessi in locazione finanziaria): · è titolare dell'impresa (per le imprese individuali); · è socio illimitatamente responsabile (per le s.n.c.); · è socio accomandatario (per le s.a.s); · detiene la partecipazione in società superiore al 50% del capitale sociale (per le società di capitali). (Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)	0,76%
Unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D, <u>esclusi D/5 (per i quali si applica l'aliquota base)</u>	1,0%
Aree fabbricabili	1,0%
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557	0%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati (Per usufruire dell'agevolazione deve essere prodotta apposita dichiarazione)	0%
Immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, regolarmente assegnati, anche in via temporanea (emergenza abitativa), nonchè vuoti, in attesa di assegnazione/riassegnazione nelle more dell'espletamento delle pratiche necessarie all'assegnazione ad altri soggetti	0%

Gli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione 2021-2023 sono stimati sulla base delle riscossioni realizzate nel corso del 2019.

Il gettito, al netto della quota di alimentazione del FSC, viene previsto pari ad € 11.100.000,00 per l'annualità 2021 ed € 11.150.000, 00 per il biennio 2022-2023.

Il gettito 2021, tiene conto di un piccolo possibile rallentamento delle riscossioni dovute all'attuale situazione pandemica in corso, considerato che, in ogni caso, la base imponibile di riferimento non si è ridotta rispetto al passato.

E' del tutto evidente che, come per l'esercizio 2020, le risultanze 2021 dell'IMU verranno adeguate con l'evolversi della situazione epidemiologica ancora in corso, rimodulando gli stanziamenti dell'IMU ordinaria con gli eventuali ristori riconosciuti dallo Stato.

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU, della TASI e dell'ICI da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

RECUPERO EVASIONE ICI

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento; tuttavia il potere di accertare l'ICI si è oramai concluso, pertanto le poste residuali si riferiscono esclusivamente a somme per le quali è stata concessa rateizzazione in passato, nonché a riscossioni di entrate precedentemente gestite per cassa, che devono rimanere gestite per cassa fino al loro esaurimento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Il capitolo prevede l'accertamento delle relative entrate "per cassa", non necessitando dell'iscrizione del relativo FCDE in spesa.

RECUPERO EVASIONE IMU

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 1.400.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 911.540,00	€ 781.320,00	€ 781.320,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei

contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2019 le entrate per l'addizionale comunale Irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2017 per addizionale Irpef, incassati in c/competenza nel 2017 e in c/residui nel 2018). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

La previsione per il triennio 2021-2023 deve tener conto di alcune norme che incidono sull'IRPEF, e di conseguenza, anche sull'addizionale comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 – art. 1 comma 17) che ha introdotto a partire dal 2019, limitatamente alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, l'imposta sostitutiva all'IRPEF per i contribuenti in regime forfettario, che pertanto non versano più tale imposta al Comune; si richiama inoltre la norma, introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 34/2019 in materia di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura crescente dall'anno 2019 (50%) fino al 2023 (100%). Tali disposizioni hanno quindi l'effetto di ridurre la base imponibile ed il conseguente gettito dell'addizionale IRPEF.

Tuttavia l'evento che più di ogni altro incide sulla previsione dell'addizionale comunale all'IRPEF è il sicuro abbattimento della base imponibile 2020 su cui verrà versata l'addizionale nel 2021, a causa della pandemia da Covid-19: da qui la necessità di elaborare previsioni estremamente prudenti sul fronte di questa entrata.

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a:

€ 900.000,00 per il 2021

€ 955.000,00 per il 2022

€ 955.000,00 per il 2023

TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti.

Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e del 2021.

In particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Il Comune di Finale Ligure, con riferimento al 2020, ha approvato le tariffe TARI sulla base del PEF 2020 calcolato ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, pertanto le tariffe TARI 2021 sono state calcolate senza alcun conguaglio derivante dal 2020.

Tuttavia la definizione delle tariffe TARI per l'anno 2021 richiede la validazione del PEF 2021, che non è stato possibile formulare in tempi compatibili con l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 entro il 31/12/2020, in quanto solo in data 26/11/2020 ARERA ha pubblicato gli elementi e le informazioni necessarie alla definizione del medesimo PEF. Pertanto la formulazione delle tariffe 2021 è avvenuta in modalità provvisoria, sulla base del PEF relativo al 2020 (ultimo documento disponibile), con l'avvertenza che tali tariffe sarebbero state rideterminate successivamente alla compiuta validazione del PEF 2021 in coerenza con i parametri elaborati da ARERA con la deliberazione n. 493/2020.

E' comunque data per certa, benché non ancora formalizzata, la proroga dei termini di approvazione del PEF e delle corrispondenti tariffe TARI nel corso del 2021.

Le tariffe sono state proposte al Consiglio Comunale dalla Giunta con deliberazione n. 218 del 03/12/2020.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del D.lgs. n. 23 del 2011, consente ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni di Comuni, nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire il tributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

La successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 568 del 14/07/2017 ha disposto che i Comuni della Regione Liguria che intendono introdurre l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, devono aderire al "Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria", approvato con la citata Delibera Giunta Regionale che, per la Regione Liguria, sostituisce a tutti gli effetti l'elenco regionale delle località turistiche: il Comune di Finale Ligure ha aderito al "Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria" in data 24/08/2017 con nota prot. n. 24222;

Pertanto l'Ente ha istituito tale imposta definendone il Regolamento sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive; tale regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 21/12/2017.

Le tariffe, valide anche per il 2020, sono state approvate con deliberazione n. 203 del 15/11/2018.

Nel corso del 2020 è intervenuta un'importante novità normativa, con riferimento alla qualificazione fiscale dei gestori delle strutture ricettive, in particolare l'art. 180 del decreto legge rilancio 34/2020 ha assegnato al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione annuale, definita da apposito decreto ministeriale – non ancora emanato – e da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Il responsabile è un vero e proprio debitore dell'obbligazione tributaria, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, anche se è escluso dal novero dei soggetti passivi in quanto estraneo alla situazione di fatto che integra il presupposto del tributo. Le nuove regole agiscono sin dal 19 maggio 2020 direttamente sui regolamenti comunali, caratterizzati da obblighi amministrativi non tributari ai quali sono state correlate sanzioni amministrative pecuniarie fondate sull'articolo 7 bis del TUEL: è infatti in corso di elaborazione, in accordo con gli altri Comuni savonesi, la modifica del Regolamento comunale in tal senso.

Il gettito è stimato, sulla base dei dati relativi alle presenze turistiche dell'anno 2019, ed ammonta ad € 500.000,00 per il triennio 2021.2023: tale stima prevede, come spiegato al paragrafo successivo, uno stanziamento di spesa di uguale ammontare: pertanto, a prescindere dall'importo che si realizzerà effettivamente, potranno essere attivate spese vincolate esclusivamente di importo pari alle somme accertate.

Come disciplinato dal citato art. 4 del D.Lgs. 23/2011, il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Le tariffe, valide anche per il 2021, sono state confermate nello stesso valore del 2020 con deliberazione n. 217 del 03/12/2020, come di seguito:

Strutture ricettive alberghiere: alberghi, locande, residenze turistico-alberghiere (RTA)

classificazione	tariffa €/gg a persona
1 stella	€ 0,50
2 stelle	€ 0,70
3 stelle	€ 1,00
4 stelle e maggiori	€ 1,50

Strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici, ex parchi vacanze (art.68 Legge regionale 32/2014)

Tariffa €/gg a persona
€ 0,50

Altre Strutture ricettive:

Tipologia	tariffa €/gg a persona
- Affittacamere - Agriturismo - Bed & Breakfast - Case e appartamenti per Vacanze (C.A.V.) - Case per Ferie	€ 1,00
Ostelli	€ 0,50

Altre tipologie di alloggio turistico: appartamenti ammobiliati a uso turistico

Tariffa €/gg a persona
€ 1,00

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti (in caso sia positivo) o tra le spese correnti (in caso sia negativo), a seconda di come l'ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba cioè contribuire ovvero ne benefici).

Per il Comune di Finale, Il suo importo, che ammonta ad € **2.884.897,48** , deve essere letto insieme a quello in entrata dell'IMU e della TASI, pari ad € 11.100.000,00. Pertanto lo sforzo richiesto al Comune di Finale Ligure, e, in ultima analisi, ai suoi cittadini e contribuenti, è pari ad € **5.404.750,07**, valore dato dalla somma di € 2.884.897,48, che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune di Finale Ligure e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di solidarietà, e la somma di € 2.519.852,59 che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune a titolo di compensazione a risorse standard per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI. Questa seconda quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di *girare* allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figuri che sia l'ente ad incassarne il gettito.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal

comma 449 lettera c) della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884).
Inoltre, l'art. 57, comma 1 del DL 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

Da ultimo la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), art. 1 comma 848, incrementa la dotazione del fondo di solidarietà comunale, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Qui in dettaglio la previsione calcolata circa il riparto del fondo di solidarietà comunale a carico del Comune, comprensiva della quota di riduzione ex AGES:

RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA' (valore negativo, contabilizzato in spesa)	2020 definitivo	2021	2022	2023
	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.297.745,09	1.940.820,76	5.390.559,71	2.473.269,80	2.455.649,80	2.455.649,80	-54,118 %
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	12.282,31	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	54.000,00	143.505,43	100.250,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	-18,204 %
TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	2.351.745,09	2.084.326,19	5.503.092,02	2.555.269,80	2.537.649,80	2.537.649,80	-53,566 %

TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato si sono praticamente ridotti a quelli sottoelencati.

denominazione	competenza 2021	competenza 2022	competenza 2023
CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU - comprende la quota di cui al DPCM 10.3.2017 sino al 2026	35.820,90	35.820,90	35.820,90
CONTRIBUTO ART. 3 DPCM 10.03.2017 LEGGE DI BILANCIO 2017 NON VALIDO AI FINI DEGLI EQUILIBRI COSTITUZIONALI	86.323,85	86.323,85	86.323,85
CONTRIBUTI DIFFERENZE SU GETTITO IMU DI CUI ALLA LETT.C ART. 3 DPCM 10.03.2017 L. DI BILANCIO 2017 QUOTA ANNUALE DAL 2017 AL 2026	11.537,18	11.537,18	11.537,18
CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI DPCM 10 MARZO 2017 ART. 3 LETT.D DAL 2017 AL 2046	850,62	850,62	850,62
CONTRIBUTO DELLO STATO PER T.I.A. DELLE SCUOLE ART. 238 D.LGS. 152/06	11.000,00	11.000,00	11.000,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI STATALI.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO SPRAR	389.850,00	389.850,00	389.850,00
ENTRATA PER PROGETTO SIA-PON - INCLUSIONE - DISTRETTO	17.620,00	0	0

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

denominazione	competenza 2021	competenza 2022	competenza 2023
CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO	878.000,00	878.000,00	878.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE TRASPORTO STUDENTI DISABILI - D. INTERM. 184/2014 (SPESA CAP.9401)	500	500	500
CONTRIBUTO REGIONALE A RISTORO SPESE TAGLIO VEGETAZIONE ALVEI E RII	9.000,00	9.000,00	9.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI INERENTI LA DIFESA DEL SUOLO	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO (LIBRI DI TESTO) LEGGE 15/2006 - ART. 12 COMMA 1 LETTERA C) - U. CAP. 4026	15.484,07	15.484,07	15.484,07
TRASF. REG.LE PER RECUPERO EDILIZIO ABITATIVO E ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETT.-U.CAP.7270	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO LEGGE 15/2006 ART. 12 COMMA 1 LETTERA B) -U.CAP. 4020	13.437,75	13.437,75	13.437,75
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROTEZIONE MALATI DI CELIACHIA (L. 4/7/2005, N. 123) - SPESA CAP. 3940 - REFEZIONE SCOLASTICA	400	400	400
TRASFERIMENTO REGIONALE PER SCUOLE MATERNE NON STATALI - L. R 15/2006 - S CAP. 3060	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CONTRIBUTO REG.LE PER SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE NEI SERVIZI MENSA E TRASPORTO (FUNZIONI ART. 5 E 9 COMMA 1 L.15/06)	2.248,56	2.248,56	2.248,56
SERVIZI INDIVIDUALIZZATI PER PERSONE DISABILI-L.R. 15/2006 (U.CAP.3950)	2.805,00	2.805,00	2.805,00

Il trasferimento regionale più significativo è, anche quest'anno quello relativo al funzionamento del Distretto Sociale.

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

Si evidenziano i contributi provenienti da altri Comuni per specifiche attività

denominazione	competenza 2021	competenza 2022	competenza 2023
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITA' DI SICUREZZA URBANA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTRIBUTI DAI COMUNI PER ATTIVITA' AMBITO SOCIALE	165.500,00	165.500,00	165.500,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DIVERSI DA PARTE DI ALTRI COMUNI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER CONVENZIONE UTILIZZO CANILE	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Si evidenziano i contributi provenienti da altri Enti ed Istituzioni sociali private

denominazione	competenza 2021	competenza 2022	competenza 2023
CONTRIBUTO DA INPS - GESTIONE EX INPDAP - PER PROGETTO "HOME CARE PREMIUM"- DISTRETTO	100.223,17	100.223,17	100.223,17
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER MUSEO DIFFUSO - MUDIF SPESA CAPP. 5010, 5011 E 5015	72.000,00	72.000,00	72.000,00
CONTRIBUTO BANDO LUOGHI DELLA CULTURA: PROGETTO CULTURALE PALAZZO RICCI - SINERGIE PER LA MEMORIA SPESA CAP. 5017	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.125.148,92	2.044.321,87	1.741.836,73	2.179.929,68	2.134.929,68	2.129.929,68	25,151 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.128.124,03	1.521.958,11	1.035.200,00	1.440.000,00	1.437.000,00	1.437.000,00	39,103 %
Interessi attivi	6.538,01	5.770,64	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,000 %
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Rimborsi e altre entrate correnti	1.011.247,27	841.230,53	2.044.939,31	1.952.741,32	1.901.966,85	1.901.966,85	-4,511 %
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.271.058,23	4.413.281,15	4.838.836,04	5.589.471,00	5.490.696,53	5.485.696,53	15,512 %

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

denominazione	competenza 2021	competenza 2022	competenza 2023
DIRITTI DI ISTRUTTORIA DEMANIO MARITTIMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI DIVERSI.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D IDENTITA E RIMBORSO SPESE STAMPATI.	9.500,00	9.500,00	9.500,00
ENTRATA RELATIVA ALLA CARTA IDENTITA ELETTRONICA DA RESTITUIRE ALLO STATO - SPESA CAP. 1885	28.000,00	28.000,00	28.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE	85.000,00	70.000,00	70.000,00
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PROVENTI SERVIZIO FUNZIONAMENTO RESIDENZA SERVITA-S.R.IVA - S.SOC.LI COM.LI	28.000,00	28.000,00	28.000,00
PROVENTI VARI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	6.845,00	6.845,00	6.845,00
PROVENTI GESTIONE PORTO-S.R.IVA - DIRITTI DI SUBENTRO, RECUPERI (ENTRATA UNA TANTUM)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
CANONE FINALE AMBIENTE GESTIONE SERVIZIO PORTO	394.680,00	394.680,00	394.680,00
PROVENTI SPIAGGE LIBERE ORGANIZZATE-ATTREZZATE	99.647,41	99.647,41	99.647,41
PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-S.R.IVA.	158.000,00	158.000,00	158.000,00
PROVENTI LUDOTECA - SERV. I.V.A.	5.400,00	5.400,00	5.400,00
PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI- S.R.IVA.	42.000,00	42.000,00	42.000,00
PRESTAZIONI RESE DAL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DI TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

denominazione	competenza 2021	competenza 2022	competenza 2023
CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	48.800,00	48.800,00	48.800,00
PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI	220.000,00	220.000,00	220.000,00
FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI.	11.300,00	11.300,00	11.300,00
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI.	420.000,00	420.000,00	420.000,00
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI UFFICIO TECNICO - FINANZIA IN PARTE IL 12332	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE	506.000,00	476.000,00	471.000,00
PROVENTI PER UTILIZZO BENI PATRIMONIALI E MONUMENTALI SERV. RIL. I.V.A.	6.000,00	6.000,00	6.000,00

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede

che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 30/11/2020.

Il comma 937 del medesimo art. 1 L. 160/2019 ha inoltre disciplinato il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate: il Comune ha istituito tale canone con deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 30/11/2020.

Le tariffe sono state approvate con deliberazioni di G.C. n. 210 e 211 del 30.11.2020.

In entrambi i casi è stato stabilito che, qualora l'entrata in vigore del suddetto Canone Unico Patrimoniale fosse rinviata da successive disposizioni legislative ovvero nell'eventualità di una applicazione opzionale dello stesso canone, per il prossimo anno 2021 resteranno validi i canoni ed i tributi che sono stati sostituiti dal Canone Unico e le relative tariffe approvate per l'anno 2020.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

denominazione	competenza 2021	competenza 2022	competenza 2023
PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE SU AREE DEMANIALI MARITTIME	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE SETTORE URBANISTICA - ENTRATE DA FAMIGLIE	28.000,00	26.000,00	26.000,00
SANZIONI RELATIVE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO (SPESA CAP. 7226) - ENTRATE DA FAMIGLIE	2.000,00	1.000,00	1.000,00
SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. AI REGOLAMENTI IN MATERIA STRADALE-PARTITE ARRETRATE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
PROVENTI ART. 142 12 bis CDS vedi spesa al cap. 2657	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AL CAP.6752	40.000,00	40.000,00	40.000,00

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 1.300.000,00 per le annualità 2021-2023, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo (deliberazione di G.C. n. 208 del 30.11.2020).

E' inoltre prevista l'entrata derivante dal controllo delle violazioni per superamento dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), attraverso l'impiego di

apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni.

I relativi proventi sono attribuiti in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e al Comune di Finale Ligure.

La quota pari al 50% di detta entrata è stanziata in spesa al fine di essere attribuita all'Ente proprietario della strada.

Le somme sono le seguenti:

	2021	2022	2023
Entrata	€ 1.330.000,00	€ 1.330.000,00	€ 1.330.000,00
Spesa (50%)	€ 459.575,76	€ 459.575,76	€ 459.575,76

Le modalità di calcolo sono evidenziate nella deliberazione GC n. 208 del 30.11.2020.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo; é evidente che alla maggior parte di queste entrate corrisponde una contropartita in spesa (come evidenziato tra parentesi), evidenziamo le voci appartenentia questa tipologia di entrata:

Si precisa che le entrate relative all'IVA vengono movimentate, quindi accertate, in ragione delle relative spese e quindi lo stanziamento risulta elevato ma accertato e pagato in base all'effettivo andamento dei pagamenti dell'ente.

denominazione	competenza 2021	competenza 2022	competenza 2023
RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RIMBORSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTO (spesa capp. 1171/1721/1741/1889)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
RIMBORSO DALLA REGIONE LIGURIA PER RITIRO RIFIUTI SPECIALI COVID 19	50.000,00	0	0
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DELL'AGRONOMO DA PARTE DEI PRIVATI	950	950	950
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
RIMBORSO SOMME DA PRIVATI	3.049,20	3.049,20	3.049,20
RIMBORSI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI RELATIVI ALL UFFICIO TRIBUTI (Q.P. CAP. SPESA CAP.870)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO PERSONALE	46.000,00	46.000,00	46.000,00
RIMBORSO PER SERVIZIO SCUOLABUS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
RIMBORSO DA PRIVATI RETTE RESIDENZA PROTETTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
RIMBORSI DALLO STATO PER CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - ENTRATA CAP. 481	500	500	500
CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.C.	11.000,00	11.000,00	11.000,00
RIMBORSI DAL COMUNE DI ORCO FEGLINO PER GESTIONE CUC (SPESA CAP.381)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RIMBORSO DAL COMUNE DI ORCO FEGLINO PER LA GESTIONE DI SERVIZI CONVENZIONATI	17.310,00	17.310,00	17.310,00
COMPENSI LEGALI CORRISPOSTI DA PRIVATI (U.Capp. 11 oneri dir.- 12 oneri riflessi - 13 inail - 70 irap)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA VIABILITA' ED ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RIMBORSO SPESE UFF. SEGRETERIA	300	300	300
RIMBORSO SPESE UFFICIO ENTRATE	9.500,00	9.500,00	9.500,00
RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RIMBORSO DI SPESE SOTENUTE DAL COMUNE DI FINALE PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ART.3 C.6 DELLA CONVENZIONE	240.097,92	239.323,45	239.323,45
RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONE DI SOMME RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE (VEDI SPESA CAP. 1200)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RIMBORSI FORFETTARI PER UTENZE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
RIMBORSO CANONI DEMANIALI - U.Cap. 6300 e Cap.1351	189.530,58	189.530,58	189.530,58
RIMBORSO DA UNIONE DEI COMUNI DEL FINALESE PER SPESE DI PERSONALE SOSTENUTE DAL COMUNE DI FINALE LIGURE - VEDI SPESA CAP.10351	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RIMBORSO CANONI DEMANIALI ACQUEDOTTO E FOGNATURA DA CONSORZIO SPESA CAPP. 7840 E 7850	24.500,00	24.500,00	24.500,00
RIMBORSO SOMME PER INCENTIVI AL PERSONALE D.LGS. 50 DEL 2016 RELATIVI ALLE FORNITURE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - ex DLGS. 163 del 2006 - ART. 92 - S. CAP.1430 1431 1670	40.000,00	40.000,00	40.000,00
INTROITI DAI VARI CAPITOLI DI SPESA DEL COMUNE PER INCENTIVI AL PERSONALE D.LGS. 50 DEL 2016 RELATIVI ALLE FORNITURE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO-INFORMATICO - SPESA CAPP. 462,472,678	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INTROITI DAI VARI CAPITOLI DI SPESA DEL COMUNE PER INCENTIVI AL PERSONALE D.LGS. 50 DEL 2016 RELATIVI ALLE FORNITURE DEL SETTORE SOCIALE- SPESA CAPP.9100,9110,9111	19.503,62	19.503,62	19.503,62
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA UFFICIO TECNICO	500	500	500
RIMBORSI E RECUPERI RELATIVI AD INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA - SPESA CAP. 8683	110.000,00	110.000,00	110.000,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. (IN PARTICOLARE IVA SERVIZI COMMERCIALI) IVA a debito in spesa cap. 2300	900.000,00	900.000,00	900.000,00
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE) - SPESA CAP. 2300	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamto	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi agli investimenti	454.234,96	292.487,05	6.545.805,49	135.000,00	135.000,00	135.000,00	-97,937 %
Altri trasferimenti in conto capitale	94.387,81	336.214,45	955.000,00	580.000,00	500.000,00	500.000,00	-39,267 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	27.358,00	13.410,00	667.907,00	2.892.743,00	316.525,00	20.000,00	333,105 %
Altre entrate in conto capitale	750.714,38	649.715,46	1.088.018,90	1.750.000,00	1.550.000,00	1.540.000,00	60,842 %
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	1.326.695,15	1.291.826,96	9.256.731,39	5.357.743,00	2.501.525,00	2.195.000,00	-42,120 %

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati. Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

denominazione	competenza 2021	competenza 2022	competenza 2023
CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ART.30 DL.34 2019	90.000,00	90.000,00	90.000,00
CONTR. REGIONALE PATRIMONIO COSTIERO	45.000,00	45.000,00	45.000,00

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2021-2023 nel piano delle alienazioni sono stati individuati i seguenti beni da dismettere:

Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
<u>Loc. Finalborgo</u> Piazza Aycardi 5,6,7,8,9 palazzo F. 37 Mapp. 218 sub 13 e dal 15 al 23 Prezzo di stima € 2.170.000,00	<u>Loc. Finalmarina</u> Via Garibaldi 23 – alloggio F. 40 Mapp. 338 sub 3 classe 1 cat. A/4 vani 5 mq. 100,00 Prezzo di stima € 296.525,00	-
<u>Loc. Finalborgo</u> Piazza Garibaldi, 26 - alloggio Fg. 37 Mapp. 235 sub 8 cl. 1 Cat. A/4 vani 2 Prezzo di stima € 140.000,00		
<u>Loc. Finalborgo</u> Piazza Deledda 2 – alloggio/magazzino/area di pertinenza Fg. 38 Mapp. 182 sub 5 classe 2 cat. A/4 vani 5,5 (mq. 99) Fg. 38 Mapp. 182 sub 2 classe 4 cat. C/2 mq. 14 Fg. 18 Mapp. 182 sub 3 classe 3 cat. C/2 mq. 53 Fg. 38 Mapp. 182 sub 4 classe 4 cat. C/2 mq. 14 Prezzo di stima € 540.000,00		
<u>Loc. Calvisio</u>		

Vico Porri – Frutteto irriguo F. 23 Mapp. 1360 mq. 200.000,00F. 23 Mapp. 67 mq. 44 Vico Porri – Semin. Irriguo arb. F. 23 Mapp. 1396 mq. 155.033,50Totale mq. 284 prezzo di stima € 22.743,00		
	€ 2.872.743,00	€ 296.525,00

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del DI 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Tale somma, pari al 10 per cento dell'importo previsto per l'alienazione è stata pertanto stanziata nell'apposito capitolo di bilancio in spesa, vincolato alla finalità prevista dalla legge, in caso di realizzazione dell'alienazione.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 4) la modifica dell'art. 1, comma 866, rendendo definitiva tale possibilità, senza limitarla al solo triennio 2018-2020, come in origine.

Il Comune di Finale Ligure non si avvale della possibilità di cui sopra.

Si precisa che, qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata per le finalità previste dalla norma.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE – le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

denominazione	competenza 2021	competenza 2022	competenza 2023
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.-ENTRATE PROPRIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE.	1.350.000,00	1.150.000,00	1.140.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE A SOCMPUTO (CAP S. 18810) PER OPERE NON COMPRESSE NEL PIANO TRIENNALE OO.PP.	400.000,00	400.000,00	400.000,00

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto come sopra indicato.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a

decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

MONETIZZAZIONI

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere, previsti in € 580.000,00 per l'anno 2021 e € 500.000,00 per il biennio successivo. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria e ordinaria.

ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO

Si riferiscono a somme che i privati dovrebbero corrispondere al Comune a titolo di permessi di costruire ma, che in realtà, vengono trasformati in lavori (ad esempio marciapiedi) a beneficio del patrimonio comunale.

Il principio della contabilità finanziaria armonizzata prevede la necessità di effettuare le opportune sistemazioni contabili anche in mancanza di reale esborso di denaro.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie non previste

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamto	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanzamento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %

Il bilancio finanziario 2021- 2023 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso (10%)

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari allo 0,42%.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

L'indebitamento complessivo al 01.01.2020 ammonta a complessivi € 4.162.030,14. I limiti attuali di indebitamento sono ampiamente rispettati, il grado di indebitamento del Comune é progressivamente in discesa, tale riduzione risulta agevolata dal trend dei tassi d'interesse passivo che al momento attuale hanno raggiunto i minimi storici. L'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione, prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Finale Ligure non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2021.

Il comma 867 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha inoltre prorogato al 2020 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Per l'anno 2021 il Comune di Finale Ligure non ha previsto operazioni di rinegoziazione mutui.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

E' importante rilevare che, nel corso del corrente anno 2020, il Comune di Finale Ligure ha fatto parzialmente ricorso alle misure di rimodulazione dell'indebitamento degli Enti locali, previste a livello nazionale e finalizzate a fornire alle casse degli Enti risorse aggiuntive con le quali far fronte agli impegni finanziari straordinari connessi alla diffusione del "Covid-19"

2020:

- art. 112 del decreto "cura italia", differimento della quote capitale in scadenza nell'anno 2020 all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, limitatamente alla fattispecie trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

- circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che prevedeva la facoltà di rinegoziazione di mutui contratti con la medesima. Il Comune di Finale Ligure non ha ritenuto opportuna l'adesione, condividendo le motivazioni compiutamente descritte nella relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari in allora appositamente predisposta.

- l'accordo quadro sottoscritto il 7 aprile 2020 dall'Associazione bancaria italiana, Anci ed Upi in merito alla possibilità, per Comuni, Città metropolitane, Unioni di Comuni e Province, di sospendere per un anno la quota capitale delle rate dei finanziamenti che scadono nell'anno corrente. Dopo un'attenta analisi dei mutui facenti parte di questa fattispecie, il Comune di Finale Ligure ha deciso la sospensione delle quote capitale dei mutui contratti con gli istituti di credito aderenti all'accordo quadro in questione, limitatamente ai mutui CA.Ri.GE, aventi scadenza nel 2021.

Gli stanziamenti di Bilancio previsti per il 2021-2023, tengono compiutamente conto della manovra sopra sinteticamente esposta, garantendo comunque un risparmio di spesa utile a sostenere parzialmente le maggiori spese/minori entrate dovute alla situazione pandemica ancora in corso.

In base a quanto disposto dai principi contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal DM 01/08/2019, sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio".

Il Comune di Finale Ligure, potendo contare su un consistente fido cassa, non ha avuto necessità, anche a fronte delle numerose dilazioni di pagamento riconosciute nel corso del 2020, di ricorrere a tali tipologie di anticipazioni.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

La legge di bilancio 2018 ha previsto inoltre, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2021 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Pertanto, fino al 31/12/2021, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che

avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2021-2023 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale verrà fissato il limite massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria, pari a 5 dodicesimi

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Si segnala che dal 2020 non viene più accertato nel titolo 9° (né impegnato al titolo 7° della spesa) il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), riscosso unitamente alla TARI, ma che dal 2020 viene versato direttamente alla Provincia di competenza, senza passare per il bilancio comunale.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2021	2022	2023
FPV – parte corrente	€ 406.305,00	€ 298.755,00	€ 298.755,00
FPV – parte capitale	€ 280.00,00	€ 2.365.000,00	€ 860.000,00
FPV – attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 123 del D.L. 34/2020, sono stati abrogati gli incrementi delle aliquote IVA previsti dall'art. 1 della Legge n. 190/2014 riportati di seguito:

- aliquota ordinaria IVA al 25,00%.
- aliquota ridotta IVA al 12%

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanzamento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Redditi da lavoro dipendente	4.990.625,62	4.955.942,58	5.450.951,03	5.401.942,19	5.373.154,57	5.373.154,57	-0,899 %
Imposte e tasse a carico dell'ente	407.139,01	370.902,78	501.913,79	453.140,95	452.244,33	452.244,33	-9,717 %
Acquisto di beni e servizi	10.048.400,91	9.966.473,66	11.218.614,12	10.974.596,11	10.818.951,11	10.818.951,11	-2,175 %
Trasferimenti correnti	5.886.393,24	5.209.998,03	7.244.145,69	5.401.554,08	5.411.554,08	5.411.554,08	-25,435 %
Interessi passivi	67.298,52	49.906,31	115.760,42	110.130,84	85.889,06	109.697,21	-4,863 %
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.460,50	217.548,44	59.090,00	40.798,00	37.300,00	37.300,00	-30,956 %
Altre spese correnti	214.764,15	306.149,31	4.508.914,22	3.670.770,92	3.571.815,56	3.756.305,73	-18,588 %
TOTALE SPESE CORRENTI	21.635.081,95	21.076.921,11	29.099.389,27	26.052.933,09	25.750.908,71	25.959.207,03	-10,469 %

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, con apposita deliberazione ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021/2023, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, comprensiva degli aumenti contrattuali previsti dal recente contratto collettivo nazionale per il personale dipendente sottoscritto in data 22/05/2018.

In data 21.01.2019 è stato definitivamente sottoscritto il CCDI parte normativa afferente al triennio 2019-2021;

Con determinazioni dirigenziali n. 180/2020 e n. 724/2020 sono state costituite la parte fissa e la parte variabile del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per il triennio 2020-2021-2022, di cui all'art. 67 CCNL 21/05/2019.

In data 05.10.2020 è stato sottoscritto l'accordo economico riguardante il personale del Comune di Finale Ligure per l'anno 2020.

Si segnala che il DM 01/08/2019 ha precisato le modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 indicata dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, registrata nello stesso capitolo di spesa previsto per l'opera pubblica.

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ai commi 438-439-440 dell'art. 1 prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (indennità di vacanza contrattuale) nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, seguenti:

- 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019

- 0,7 per cento dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum dall'art. 66 del CCNL del triennio 2016/2018 (Tabella D) (solo per il personale non dirigenziale) con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

L'incremento della parte tabellare dello stipendio segue le seguenti percentuali, da applicare al monte salari 2016, rivalutato del 3,48%:

+1,3% nel 2019;

+1,65% nel 2020;

+1,95% nel 2021.

Pertanto, con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziare le risorse per gli adeguamenti contrattuali.

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), nelle more del nuovo CCNL 2016/2018, tali aumenti si sommano a quelli già accantonati in bilancio negli anni precedenti, a tal proposito si segnala che il 16 luglio 2020, l'ARAN e le organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative hanno sottoscritto a distanza l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2016-2018 per i dirigenti pubblici del comparto e i Segretari comunali e provinciali, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

In data 04/12/2020 Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di autorizzare il Ministro per la pubblica amministrazione ad esprimere il parere favorevole del Governo sull'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il macroaggregato 01 risente nel triennio 2020-2022 inoltre di altre variazioni:

- riduzione delle tariffe INAIL ai sensi dell'art. 1 comma 1121 della Legge n. 145/2018 (prevista dal comma 128 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013);

- aumento dei contributi a titolo di TFR per la retribuzione di posizione dei titolari di posizioni organizzative (messaggio dell'INPS n. 2440 del 1° luglio 2019) con decorrenza 1° ottobre 2019, nel seguente modo:

- incremento della base imponibile dall'80% al 100% dell'indennità di posizione;

- l'incremento della percentuale di contribuzione dal 6,10% al 6,91%.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; IRAP iscritta per € 378.349,73;

- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012: tassa di circolazione iscritta per € 7.200,00;

- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da

registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta: imposta di bollo e registro iscritta per € 82.156,10, in particolare relativa alle imposte sul pagamento dei canoni demaniali ;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatici (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che, salvo ulteriori proroghe, dal 2020 non è più in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto fino al 31/12/2020 dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 1 c. 1 lettera a) del D.L. 162/2019.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Di seguito si riportano gli stanziamenti che hanno uno stanziamento superiore ai centomila € sulla spesa corrente del Bilancio del Comune di Finale Ligure:

denominazione	competenza 2021	competenza 2022	competenza 2023
INDENNITA PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	132.500,00	132.500,00	132.500,00
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA TARI (ENTRATA CAP. 90)	144.444,32	144.444,32	144.444,32
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO ELETTRONICO (servizi informatici e di telecomunicazioni)	111.498,00	121.498,00	121.498,00
SPESE RELATIVE ALL'INVIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-S.R. IVA PER 456,57 CAP. 360 E PER 1096 CAP 310	270.700,00	270.700,00	270.700,00
IMPIANTI SPORTIVI:GESTIONE IN AFFIDAMENTO	156.400,00	156.400,00	156.400,00
PORTO TURISTICO E SPIAGGE:CANONI DEMANIALI SOGGETTI A RIMBORSO imposte e tasse al cap. 1351 -S. R.IVA - ENTRATA CAP.912	151.624,48	151.624,48	151.624,48
INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO VINCOLATE CLT - ENTRATA CAP. 75	240.000,00	240.000,00	240.000,00
SPESE PER SERVIZI TURISTICI FINANZIATI DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP. 75 - QUOTA LIBERA	140.000,00	140.000,00	140.000,00
MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DELLA SEGNALETICA STRADALE PER IL SETTORE SICUREZZA URBANA - (ART.208 C.D.S.)	110.000,00	110.000,00	110.000,00
ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE PER IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBLICA	447.000,00	447.000,00	447.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RITIRO RIFIUTI-FINALE AMBIENTE SPA	4.537.283,95	4.537.283,95	4.537.283,95
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISERBO STRADALE	143.872,00	143.872,00	143.872,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	116.300,00	116.300,00	116.300,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-LUDOTECA -SERV. I.V.A.	136.250,00	136.250,00	136.250,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CONVENZIONE PER PROGETTO SPRAR	120.000,00	120.000,00	120.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMBITO SOCIALE RELATIVE AI DISABILI (contratti di servizio pubblico)	250.030,50	250.030,50	250.030,50
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMBITO SOCIALE RELATIVE AI MINORI (contratti di servizio pubblico)	175.380,00	175.380,00	175.380,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE	198.457,27	198.457,27	198.457,27

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

denominazione	competenza 2021	competenza 2022	competenza 2023
TRASFERIMENTI ALLO STATO	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
VERSAMENTO ALLO STATO PER CARTA IDENTITA ELETTRONICA - ENTRATA CAP. 481	28.000,00	28.000,00	28.000,00
CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)	49.500,00	49.500,00	49.500,00
CONTRIBUTI DIVERSI PER CORSI ED ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA (trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali)	20.210,00	20.210,00	20.210,00
SCUOLA DI MUSICA-CONTRIBUTO (traferimenti ad istituzioni sociali private)	26.190,00	26.190,00	26.190,00
TRASFERIMENTI RELATIVI AL MUSEO DIFFUSO MUDIF - entrata cap. 932	72.000,00	72.000,00	72.000,00
CONTRIBUTI E RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE	51.000,00	51.000,00	51.000,00
SPESE PER TRASFERIMENTI TURISTICI FINANZIATI DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP. 75 - QUOTA LIBERA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SPESE PER TRASFERIMENTI TURISTICI FINANZIATI DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP. 75 - QUOTA VINCOLATA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA RELATIVI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	180.160,00	180.160,00	180.160,00
TRASFERIMENTI PER PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO	47.000,00	47.000,00	47.000,00
TRASFERIMENTI PER ATTIVITA SOCIALI (trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private)	37.000,00	37.000,00	37.000,00
TRASFERIMENTO DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALL'AMBITO SOCIALE FINALESE FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DEI CAP. 9310 E 9314	71.280,00	71.280,00	71.280,00
RIMBORSI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTO SPRAR	149.000,00	149.000,00	149.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALE PRIVATE - BAR SOCIALE - AMBITO	35.000,00	35.000,00	35.000,00
AMBITO SOCIALE - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI MINORI (interventi assistenziali)	52.582,90	52.582,90	52.582,90
AMBITO SOCIALE - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DISABILI - DI CUI EURO 120 FINANZIATI DALLA MINORE SPESA SUL CAP 70 E 2.000 EURO DAL CAP. E. 810 - interventi assistenziali	32.969,00	32.969,00	32.969,00
AMBITO SOCIALE - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE interventi assistenziali	57.000,00	57.000,00	57.000,00
TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DELL'AMBITO SOCIALE.(QUOTA COMUNE DI FINALE LIGURE PER CAP. E.425)	405.538,70	405.538,70	405.538,70
TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP 428)	70.223,17	70.223,17	70.223,17
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALL'AMBITO ED AGLI ENTI DISTRETTO SOCIO SANITARIO 500.000,00 E.cap. 265	642.070,00	642.070,00	642.070,00
CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI A CARICO DEL COMUNE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI DEL FINALESE PER LE FUNZIONI AMMINIS	38.850,00	38.850,00	38.850,00

INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi è prevista in € 110.130,84 per il 2021, in € 85.889,06 per il 2022 ed in € 109.697,21 per il 2023 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 56.106,37 nel 2021, per € 48.589,26 nel 2022 e per € 59.336,43 nel 2023 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti

dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Tale quota minima è stabilita per un importo di € 41.500,00 (a fronte di un obbligo normativo pari ad € 39.079,40).

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 600.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08/05/2018): il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- Scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di capitolo.

• Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, che abbiano una previsione sul bilancio 2021-2023 si specificano di seguito le motivazioni per le quali non è stato costituito il fondo crediti dubbia esigibilità:

- entrate gestite per cassa in base ai principi contabili;
- entrate determinate dalle banche dati ministeriali (IMU e contributi)
- entrate per servizi erogati con pagamento anticipato
- entrate con andamento storico certo e costante.

2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il quale prescrive che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.
- 3) per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) è intervenuta attenuando l'applicabilità delle percentuali di cui sopra, prevedendo, ai commi 79 e 80 79, per gli anni 2020 e 2021 la possibilità per gli enti locali di variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 ad un valore pari al 90 per cento, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (riduzione debito commerciale del 10% con riferimento all'esercizio precedente e rispetto dei tempi di pagamento).

Con riferimento al bilancio 2021-2023 tale riduzione potrà eventualmente essere apportata mediante apposita variazione solo a seguito della verifica dei presupposti di legge.

Inoltre, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali contenuta nella legge di bilancio 2020, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono inoltre ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.

Il Comune di Finale Ligure non si avvale di tale facoltà.

La Commissione *Arconet* ha chiarito (faq nn. 25 e 26 di ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

In particolare, a regime, ovvero quando il quinquennio di riferimento è composto esclusivamente da esercizi gestiti nel rispetto della citata disciplina armonizzata, il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente per tutti gli esercizi compresi nel quinquennio di riferimento si calcola secondo la seguente formula:

incassi di competenza es. (X) + incassi esercizio (X+1) in c/residui (X)

accertamenti esercizio (X)

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

breve descrizione	cap. entrata	cap. spesa	% applicabile	% applicata	stanziamento entrata 2021	importo del FCDE calcolato	importo effettivamente stanziato 2021 (100%)	stanziamento entrata 2022	importo del FCDE calcolato	importo effettivamente stanziato 2022 (100%)	stanziamento entrata 2023	importo del FCDE calcolato	importo effettivamente stanziato 2023(100%)
tari	90	895	9,83	9,83	4.345.248,76	427.137,95	427.137,95	4.602.865,76	452.461,70	452.461,70	4.602.865,76	452.461,70	452.461,70
recupero tari	94	893	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
fitti	710	892	2,82	2,82	420.000,00	11.844,00	11.844,00	420.000,00	11.844,00	11.844,00	420.000,00	11.844,00	11.844,00
fitti	700	892	2,82	2,82	11.300,00	318,66	318,66	11.300,00	318,66	318,66	11.300,00	318,66	318,66
fitti	712	892	2,82	2,82	20.000,00	564,00	564,00	20.000,00	564,00	564,00	20.000,00	564,00	564,00
TASI	63	899	65,11	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
evasione IMU - AVVISI DI ACCERTAMENTO	64	898	65,11	65,11	1.400.000,00	911.540,00	911.540,00	1.200.000,00	781.320,00	781.320,00	1.200.000,00	781.320,00	781.320,00
cosap (q.p. del canone unico)	ex 715-7	896	5,14	5,14	410.000,00	21.074,00	21.074,00	380.000,00	19.532,00	19.532,00	375.000,00	19.275,00	19.275,00
proventi art.208	530	6751	31,47	31,47	1.300.000,00	409.063,67	409.063,67	1.300.000,00	409.063,67	409.063,67	1.300.000,00	409.063,67	409.063,67
sanzioni amministrative	540	6752			40.000,00	0,00	10.000,00	51.000,00	0,00	10000	0,00	10.000,00	10.000,00
					7.946.548,76	1.781.542,28	1.791.542,28	7.985.165,76	1.675.104,03	1.685.104,03	7.929.165,76	1.684.847,03	1.684.847,03

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Finale Ligure non è stato stanziato nessun importo a tale titolo, in quanto non risultano ulteriori cause rispetto a quelle già segnalate in precedenza ed oggetto di idoneo accantonamento nell'avanzo di amministrazione accertato nel rendiconto 2019.

IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Finale Ligure.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

SERVIZIO 2	GESTIONE ACQUEDOTTO DEPURAZIONE FOGNATURA	FATTURE DI ACQUISTO CORRISPETTIVI
SERVIZIO 3	MOSTRE – SERVIZIO ESENTE	FATTURE DI ACQUISTO ECORRISPETTIVI
SERVIZIO 4	DISMESSO	
SERVIZIO 5	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLABUS	FATTURE DI ACQUISTO E CORRISPETTIVI IVA 10 %
SERVIZIO 6	MENSA SCOLASTICA	IVA 4%
SERVIZIO 7	SERVIZIO PORTO	FATTURE DI ACQUISTO E FATTURE DI VENDITA
SERVIZIO 8	SERVIZI SOCIALI DIVERSI: TELESOCCORSO	FATTURE DI ACQUISTO E CORRISPETTIVI

	E INFORMAGIOVANI	
SERVIZIO 9	SERVIZIO SALE PER CONFERENZE	CORRISPETTIVI EVENTUALMENTE FATTURA
SERVIZIO 10	GESTIONE MINI ALLOGGI PROTETTI	SERVIZIO ESENTE
SERVIZIO 11	VENDITA CATALOGHI E MANIFESTI	FATTURE E CORRISPETTIVI
SERVIZIO 12	LUDOTECA – SERVIZIO ESENTE	FATTURE DI ACQUISTO E CORRISPETTIVI
SERVIZIO 13	ASSISTENZA SPETTACOLISTICA	CORRISPETTIVO 10%
SERVIZIO 14	SERVIZI VARI NON ALTROVE CLASSIFICABILI	FATTURE DI ACQUISTO E DI VENDITA
SERVIZIO 15	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE – SERVIZIO ESENTE	FATTURE DI ACQUISTO E CORRISPETTIVI

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014). Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle P.A. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Il competente ufficio ha mantenuto lo stanziamento di tale fondo in complessivi € 254,10, così distinto tra i vari organismi partecipati:

Organismo partecipato	Valore fondo
Insedimenti Produttivi Savonesi	€ 254,10
Totale	€ 254,10

Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, a decorrere dall'anno 2020 viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione

La legge di bilancio per il 2020, all'art. 1 comma 854, rinvia al 2021 la decorrenza dell'obbligo di accantonare tale fondo, consentendo agli enti più tempo per riallinearsi con i tempi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 per il pagamento dei debiti commerciali.

In caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applica alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione potrà essere liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Con riferimento all'attuale livello dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2020, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute inferiore al 5% , si ritiene pertanto di non prevedere nel bilancio di previsione 2021-2023 tale accantonamento, riservandosi di prevederlo in sede di variazione di bilancio nel corso del 2021, con riferimento all'esercizio 2022, qualora ne ricorrano i presupposti.

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.355.006,77	4.145.588,94	14.748.532,76	3.048.282,47	4.059.686,27	3.136.871,77	-79,331 %
Contributi agli investimenti	539.574,71	42.388,71	282.500,00	46.058,00	46.058,00	47.000,00	-83,696 %
Altri trasferimenti in conto capitale	2.425,00	4.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,000 %
Altre spese in conto capitale	0,00	98.154,37	315.000,00	2.415.000,00	890.000,00	30.000,00	666,666 %
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	2.897.006,48	4.290.732,02	15.352.032,76	5.515.340,47	5.001.744,27	3.219.871,77	-64,074 %

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Si riporta l'elenco dei capitoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale per l'esercizio in corso di gestione e negli esercizi 2022 e 2023:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022	IMPORTO 2023
avanzo economico SPAR	11.200,00	11.200,00	11.200,00
avanzo economico generico	2.000,00	2.000,00	2.000,00
palazzo ricci	0,00	0,00	0,00
avanzo economico art.208	92.000,00	92.000,00	92.000,00
SIAPON	0,00	0,00	0,00
Contributo statale IMU/TASI per manut. Immobili	54.671,77	54.671,77	54.671,77
finanziamento cap. 11750 e 11751	0,00	0,00	0,00
finanziamento cao, 30860			
prelevamento fondo riserva 32550	0,00	0,00	0,00
cap.12332 manut. Palazzi storici da E cap. 712	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Si evidenzia che per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione (2022 e 2023), al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, la copertura è costituita solo da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio, e devono essere rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10), come recentemente modificato dal D.M. 01/08/2019.

Il Comune di Finale Ligure non ha tuttavia previsto di finanziare spese di investimento imputate agli esercizi successivi al primo facendo ricorso a tale tipologia di fonte di finanziamento.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO 4)

Si riepilogano di seguito le principali fonti di finanziamento aventi natura di entrata in conto capitale.

denominazione	competenza 2021	competenza 2022	competenza 2023
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	2.872.743,00	296.525,00	0
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI- (LOCULI, COLOMBARI, AREE, ECC.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ART.30 DL.34 2019	90.000,00	90.000,00	90.000,00
CONTR. REGIONALE PATRIMONIO COSTIERO	45.000,00	45.000,00	45.000,00
PROVENTI PER MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI	580.000,00	500.000,00	500.000,00
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.-ENTRATE PROPRIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE.	1.350.000,00	1.150.000,00	1.140.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE A SOCMPUTO (CAP S. 18810) PER OPERE NON COMPRESSE NEL PIANO TRIENNALE OO.PP.	400.000,00	400.000,00	400.000,00

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2021-2023, piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

finanziamento	2021	2022	2023
Accertamenti reimputati	0,00	0,00	0,00
FPV	280.000,00	2.365.000,00	860.000,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitali da privati	0,00	0,00	0,00
Contributi in conto capitale	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Alienazioni patrimoniali	2.585.468,70	266.872,50	0,00
Contributi per permessi di costruire	1.350.000,00	1.150.000,00	1.140.000,00
Monetizzazioni	580.000,00	500.000,00	500.000,00
Altre entrate di parte capitale	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Margine corrente	179.871,77	179.871,77	179.871,77
TOTALE	5.530.340,47	5.016.744,27	3.234.871,77

Si precisa che il 10% delle alienazioni patrimoniali deve essere destinata al rimborso di prestiti e che tra le altre entrate indicate nel prospetto di cui sopra, figurano i proventi relativi alle concessioni cimiteriali e gli oneri di urbanizzazione a scomputo.

Le risorse indicate nel prospetto precedente finanziano tutte le spese in conto capitale (titolo II e III del Bilancio) ad esclusione delle spese di cui alla codifica 2.04 (trasferimenti in conto capitale).

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli

ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti. Il Comune di Finale Ligure ha previsto:

denominazione	competenza 2021	competenza 2022	competenza 2023
DEV.QUOTA CONTR.URB.SEC.A AUTORITA' RELIGIOSE - (OO.UU. E.CAP. 113	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CONFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AL CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE	31.058,00	31.058,00	32.000,00

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Sono previste in questo macroaggregato le seguenti voci:

denominazione	competenza 2021	competenza 2022	competenza 2023
F.P.V. MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE	610.000,00	0	0
F.P.V. RIQUALIFICAZIONE VIA BRUNENGGHI	905.000,00	500.000,00	0
F.P.V. RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE	850.000,00	0	0
RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - OO.UU. E.CAP. 1130	50.000,00	30.000,00	30.000,00

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2020 risulta essere pari ad € 4.162.030,10.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 825.106,70 per il 2021, € 843.186,61 per il 2022 ed € 629.888,29 per il 2023.

L'art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al comma 866, come modificato dal D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, dispone che gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, prestiti con i proventi delle alienazioni patrimoniali.

Il Comune di Finale Ligure non si avvale di tale facoltà.

TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamto	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Uscite per partite di giro	2.592.246,89	2.945.944,63	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00 %
Uscite per conto terzi	256.745,41	264.284,67	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00 %
TOTALE SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.848.992,30	3.210.229,30	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00 %

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziate per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);

- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);

- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2021	2022	2023
FPV – parte corrente	€ 298.755,00	€ 298.755,00	€ 298.755,00
FPV – parte capitale	€ 2.365.000,00	€ 860.000,00	0

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, dettagliati nei paragrafi precedenti;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati
- e) gli investimenti diretti
- f) i contributi agli investimenti

Tra le spese non ricorrenti occorre inoltre segnalare tutte le somme accantonate nei capitoli del Fondo svalutazione crediti relative alle entrate per la lotta all'evasione e gli incarichi di progettazione.

Si evidenzia che la differenza tra le entrate non ricorrenti e le spese non ricorrenti é destinata, come ogni anno, al finanziamento di quelle spese che per loro definizione sono ripetibili ma comunque non di funzionamento quali, a solo titolo di esempio, le spese per il turismo, la cultura, i servizi sociali, ecc.

ENTRATE non ricorrenti

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1.01.01.06.000	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - FONDO SV. CREDITI SPESA CAP. 898	1.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.01.01.08.000	ICI ANNI PREGRESSI - UNA TANTUM - collegata spesa ai capp. 711 e 876	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.51.000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-PARTITE ARRETRATE - UNA TANTUM	257.617,00	0,00	0,00
3.02.02.01.000	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE SETTORE URBANISTICA - ENTRATE DA FAMIGLIE	28.000,00	26.000,00	26.000,00
3.02.02.01.000	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ.AI REGOLAMENTI IN MATERIA STRADALE-PARTITE ARRETRATE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.02.02.01.000	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AL CAP.6752	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI		1.765.617,00	1.301.000,00	1.301.000,00

SPESE non ricorrenti

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01.03-1.10.05.02.000	RIMBORSI FRANCHIGIE PER SINISTRI	20.000,00	4.450,00	4.450,00
01.04-1.01.01.01.000	FONDO INCENTIVI PRODUTTIVI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - indennit ed altri compensi UNA TANTUM - VEDI IRAP CAP 876	5.820,00	5.820,00	5.820,00
01.04-1.01.01.01.000	FONDO INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER IMU - ONERI DIRETTI	30.521,45	27.031,81	27.031,81
01.04-1.01.02.01.000	FONDO INCENTIVI PRODUTTIVI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - (contributi sociali a carico dell'Ente) UNA TANTUM - VEDI IRAP CAP 876	1.458,00	1.458,00	1.458,00
01.04-1.01.02.01.000	INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER IMU - ONERI RIFLESSI	7.416,71	6.568,73	6.568,73
01.04-1.02.01.01.000	I.R.A.P. RELATIVA AGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (CAP.711)	510,00	510,00	510,00
01.04-1.02.01.01.000	I.R.A.P. RELATIVA AI CAPITOLI 714 E 715 INCENTIVI PERSONALE UFF. TRIBUTI PER IMU	2.594,32	2.297,70	2.297,70
01.06-1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.11-1.01.01.01.000	ONERI DIRETTI DA CORRISPONDERE ALL AVVOCATO CIVICO PER SPESE LEGALI COMPENSATE DA SENTENZA	15.060,24	15.060,24	15.060,24
01.11-1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI DA CORRISPONDERE ALL AVVOCATO CIVICO PER SPESE LEGALI COMPENSATE DA SENTENZA	3.584,34	3.584,34	3.584,34
01.11-1.01.02.01.000	PREMIO INAIL RELATIVO ALL AVVOCATO CIVICO PER SPESE LEGALI COMPENSATE DA SENTENZA - VEDI CAPP.15,16	75,30	75,30	75,30
03.01-1.10.05.04.000	SPESE DI SOCCOMENZA SU SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE (ART.2, C.212, LETT.B) LEGGE 23/12/2009 N. 191)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.01-1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI RELATIVI ALL'URBANISTICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.02-1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE RELATIVO AI CAPP. 57 E 64 RECUPERO EVASIONE IMU	911.540,00	781.320,00	781.320,00
	TOTALE SPESE NON RICORRENTI	1.060.580,36	910.176,12	910.176,12

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il Comune di Finale Ligure non presta tale tipologia di garanzie.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

L'ente non ha enti od organismi strumentali.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

Il Comune di Finale Ligure partecipa inoltre alle fondazioni Tommaso Pertica e Famiglia Baracco Onlus.

Società partecipate direttamente dal Comune di Finale Ligure	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
TPL Linea S.r.l.	4,335%
FINALE AMBIENTE	99,100%
BANCA ETICA	0,010%
IPS	1,554%
I.R.E. S.P.A.	0,048%
Soc. Consortile PONENTE CONGRESSI	10,000%
CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A.	4,668%

Si precisa che la procedura di Liquidazione della Società Promofinale Srl si è conclusa il 24.12.2019;

La società Ponente Congressi S.c.r.l. risulta essere inattiva e non ha prodotto il bilancio;

Per le altre partecipate dell'Ente si rimanda ai rispettivi siti internet dove sono stati pubblicati i bilanci.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2021 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato: Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Finale Ligure esso risulta essere così suddiviso:

=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	14.997.410,73
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ⁽⁴⁾		9.200.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		0,00
Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾		0,00
Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾		254,10
Fondo contenzioso ⁽⁵⁾		120.029,00
Altri accantonamenti ⁽⁵⁾		847.863,00
	B) Totale parte accantonata	10.168.146,10
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.244.205,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		615.570,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		310.751,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		223.033,00
Altri vincoli		0,00
	C) Totale parte vincolata	2.393.559,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	3.635,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.432.070,63
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Come previsto dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, non si da evidenza dei vincoli, degli accantonamenti e delle destinazioni posti al risultato presunto di amministrazione 2020, considerato che il bilancio di previsione 2021-23 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e/o destinate del risultato di amministrazione 2020.

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.